

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 226

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Nuove disposizioni in materia di inquadramento funzionale del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale

*Presentata il 30 maggio 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i dipendenti del Servizio sanitario nazionale esiste una ingiustificata disparità di trattamento tra il personale laureato dei ruoli sanitario, tecnico e professionale e quello laureato del ruolo amministrativo, che si concreta in una diversità di livello di inquadramento iniziale (VII per il personale amministrativo e IX per quello degli altri ruoli), di carriera e stipendiale. L'origine di tale disparità di trattamento risale all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relativo allo stato giuridico del personale delle (allora) unità sanitarie locali: a differenza degli altri ruoli, il cui personale laureato era ascritto a qualifiche che nelle successive tornate contrattuali determinarono il loro inserimento nella dirigenza, il personale amministrativo laureato rimase, commisto al personale diplomato, nel ruolo di collaboratore amministrativo che costituiva il

punto di accesso obbligato della carriera amministrativa.

Nel corso degli anni si è addirittura verificato il paradosso che personale con titolo di studio inferiore, per effetto di automatismi di carriera disposti su base contrattuale, si è trovato non solo in posizione stipendiale migliore, ma anche inquadrato in qualifiche dirigenziali, fenomeno questo del tutto sconosciuto negli altri ruoli del personale, laddove il personale laureato ha sempre acceduto direttamente alle carriere dirigenziali, lasciando ai livelli subalterni il restante personale non laureato.

Tale sperequazione si è protratta nel corso degli anni e non è stata superata nemmeno dai processi di riforma che hanno interessato tutto il pubblico impiego, processi tendenti ad una privatizzazione del rapporto di lavoro e ad una « contrattualizzazione » dei problemi relativi alle qualifiche ed alle carriere:

nonostante il generale riconoscimento in sede sindacale della citata sperequazione, l'ultimo contratto del comparto sanità (1° settembre 1995) ha riproposto ancora una volta tale illegittima situazione.

Va anche osservato che il processo di privatizzazione di tutto il settore e la conseguente trasformazione delle unità sanitarie locali in aziende, ha accresciuto le responsabilità gestionali del personale amministrativo, rendendo più evidente tale disparità di trattamento.

La presente proposta di legge è volta a sanare questa ingiusta situazione; nell'articolo 1 viene riformato l'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, prevedendo la riu-

nificazione in un unico quadro delle figure laureate del ruolo amministrativo.

L'articolo 2 rappresenta la conseguenza del precedente enunciato, laddove si impone l'inquadramento diretto del personale amministrativo laureato del Servizio sanitario nazionale, di livello VII, VIII e VIII-*bis*, nella qualifica dirigenziale.

L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria della maggiore spesa prevista; poiché i soggetti interessati sono poco più di 2.000 su tutto il territorio nazionale e l'adeguamento stipendiale conseguente al nuovo inquadramento è valutabile in circa lire 20 milioni lordi *pro capite* il complesso della spesa da coprire è pari a circa 5 miliardi di lire annuali.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. I commi terzo e quarto dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono sostituiti dai seguenti:

« La tabella del personale amministrativo laureato comprende il profilo professionale di direttore amministrativo.

La tabella del personale amministrativo diplomato è ripartita in due quadri comprendenti, rispettivamente, il profilo professionale di collaboratore amministrativo ed il profilo professionale di assistente amministrativo.

La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione secondaria di primo grado comprende il profilo professionale di coadiutore amministrativo.

La tabella del personale amministrativo con titolo di istruzione almeno elementare comprende il profilo professionale di commesso ».

### ART. 2.

1. Il personale del ruolo amministrativo delle aziende sanitarie, già in possesso dei profili professionali di collaboratore amministrativo e di collaboratore coordinatore alla data di entrata in vigore della presente legge, conseguiti a seguito di pubblico concorso per titoli e per esami, per il quale costituiva requisito necessario il possesso di diploma di laurea ad indirizzo giuridico-economico, è inquadrato, anche in posizione soprannumeraria, nella posizione funzionale di dirigente amministrativo.

### ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5

miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0015840\*